



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 371** **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 186/AA, 187/AA e 188/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 770 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DE CAROLIS, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Roccasecca T. San Tommaso, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, durante l'intervallo della gara Roccasecca TST-Formia Calcio 1905, valevole per il campionato di Eccellenza Laziale, svoltasi a Roccasecca il 6/11/2016, nella qualità di dirigente addetto all'arbitro, posto in essere una condotta offensiva e minacciosa nei riguardi sig. Fraioli Ermanno, Presidente Provinciale di Frosinone dell'AIAC, presente in Tribuna, quale osservatore;

A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al Sig. Luigi DE CAROLIS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DE CAROLIS e dal Sig. Rolando MARCIANO, in qualità di Dirigente munito di delega di rappresentanza, nell'interesse della società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Sig. Luigi DE CAROLIS e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. ROCCASECCA T. SAN TOMMASO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Severino CAPRETTI, del Sig. Nicolino TORTELLI e della società A.S.D. LA SABINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEVERINO CAPRETTI, all'epoca dei fatti dirigente/allenatore della società ASD La Sabina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dettati dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver preso contatto con alcuni calciatori della società Polisportiva Vigor Acquapendete, nell'imminenza della gara La Sabina / Polisportiva Vigor Acquapendente del 20-11-2016 (campionato Eccellenza), al fine di verificare la loro disponibilità al trasferimento presso la società ASD La Sabina nella "finestra" per i trasferimenti del successivo mese di dicembre e promettendo ai medesimi un trattamento economico migliore di quello percepito presso la società di appartenenza; in violazione, inoltre, dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 23, comma 1, delle NOIF, per aver consentito di essere inserito nell'organigramma della propria Società con la qualifica di "tecnico prima squadra" pur non essendo iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;

NICOLINO TORTELLI, all'epoca dei fatti Presidente pro tempore della società ASD La Sabina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dettati dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito che il proprio dirigente/allenatore Capretti Severino prendesse contatto con alcuni calciatori della società Polisportiva Vigor Acquapendete, nell'imminenza della gara La Sabina / Polisportiva Vigor Acquapendente del 20-11-2016 (campionato Eccellenza), al fine di verificare la loro disponibilità al trasferimento presso la società ASD La Sabina nella "finestra" per i trasferimenti del successivo mese di dicembre e promettendo ai medesimi un trattamento economico migliore di quello percepito presso la società di appartenenza; in violazione, inoltre, dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 23, comma 1, delle NOIF, per aver inserito nell'organigramma della propria società, con qualifica di "tecnico prima squadra", il sig. Capretti Severino, non presente nei ruoli del Settore Tecnico;

A.S.D. LA SABINA, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, ed oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Severino CAPRETTI, dal Sig. Nicolino TORTELLI e dal Sig. Davide Favetta, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società ASD LA SABINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Severino CAPRETTI, di mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Nicolino TORTELLI e di € 700,00 (settecento) di ammenda per la società A.S.D. LA SABINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e della società A.C.D. LEGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VANESSA PAOLILLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. Legnano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Umberto Cortelazzi, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13.06.2016 (Vertenza n. 48/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.C.D. LEGNANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Vanessa PAOLILLO e dal Sig. Luigi Cappelletti, in qualità di legale rappresentante pro tempore, nell'interesse della società A.C.D. LEGNANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e di 1 punto di penalizzazione (da scontarsi nel prossimo campionato) e € 1.000,00 di ammenda per la società A.C.D. LEGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio